

N. 00402/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2008, proposto da:

Giva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Felisetti e Dino Luigi Felisetti,
con domicilio eletto presso l'avv. Carlandrea Cremonini in Parma, via
Cantelli, 9;

contro

Comune di Correggio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'avv. Giorgio Bertolani, con domicilio eletto presso l'avv.
Guido Avanzini in Parma, viale Mariotti, 1;

ASL di Reggio Emilia e Gestione Liquidatoria dell'ex USL n.11 di
Correggio, rappresentate e difese dagli avv.ti Rosaria Russo Valentini e
Enrica Dallaturca, con domicilio eletto presso la seconda in Parma,
Strada Garibaldi, 12;

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso l'avv. Enrica Dallaturca in Parma, Strada Garibaldi, 12;

per il risarcimento

del danno discendente dall'illegittima occupazione/detenzione, da parte degli enti ed amministrazioni intimati, a far tempo dal 28 febbraio 1994, dell'immobile sito in Correggio, via Circondaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Correggio, della ASL di Reggio Emilia e della Gestione Liquidatoria dell'ex USL n.11 di Correggio e della Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Gi.Va. S.r.l., con sede in Correggio, è proprietaria di un immobile ubicato in Correggio alla via Circondaria n. 21, costituito da fabbricato, area cortilizia e suolo circostante, di complessiva estensione di mq. 9.902, occupato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale di Correggio n. 174 del 20 dicembre 1993 (di approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale San

Sebastiano di Correggio, con declaratoria di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza e autorizzazione all'occupazione temporanea).

A seguito di impugnativa giurisdizionale, e di ordinanza di sospensione n. 134 del 26 aprile 1994, limitata al solo fabbricato, il Comune riconsegnava alla società il fabbricato (distinto in catasto al mappale n. 151) che con deliberazione consiliare n. 213 del 28 novembre 1995 era poi stralciato dal piano particellare di esproprio.

Con sentenza n. 293 del 14 maggio 1999 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, annullava la deliberazione consiliare n. 174/1993, ritenuta illegittima perché carente dell'indicazione di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni; tale sentenza era confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 1498 del 20 marzo 2000, che respingeva l'appello proposto dal Comune di Correggio e dall'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia.

Medio tempore, era emanato il decreto di esproprio in data 26 novembre 1997 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 353 del 28 giugno 1996 l'Ospedale San Sebastiano era trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Correggio.

La società Gi.Va. S.r.l. proponeva quindi ulteriore ricorso giurisdizionale per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima occupazione e della trasformazione del suolo, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa con sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 662 del 10 aprile 2004, in relazione alla intervenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 34 comma 1 D.Lgs. n. 80/1998.

Con decisione del Consiglio di Stato n. 5742 del 2 ottobre 2006 l'appello avverso la detta sentenza, proposto dalla Gestione liquidatoria dell'U.S.L. 11 di Correggio, era dichiarato inammissibile.

Medio tempore, la società Gi.Va. s.r.l. aveva riproposto la domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia che con sentenza n. 1757 del 29 febbraio 2008 declinava, a sua volta, la propria giurisdizione.

Con ricorso iscritto al n. 166/2008 R.G. la società Gi.Va. S.r.l. ha nuovamente adito il T.A.R. di Parma riproponendo la domanda risarcitoria (in forma specifica e/o per equivalente) e con sentenza n. 86 del 30 marzo 2011, la Sezione ne ha dichiarato l'inammissibilità sul rilievo della preclusione derivante dal giudicato negativo sulla giurisdizione, di cui alla sentenza n. 662/2004 e della correlata proponibilità, a fronte dell'altra sentenza civile, essa pure trascorsa in giudicato, egualmente declinatoria della giurisdizione, di ricorso per Cassazione ex art. 362 comma 2 n. 1 c.p.c. per la risoluzione del conflitto negativo reale di giurisdizione.

Con sentenza n. 6529 del 26 novembre 2013 la Sez. IV del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla ricorrente, ha annullato la sentenza impugnata da ultimo citata, con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a..

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha affermato:

- da una parte, che le sentenze che pronunciano sulla sola giurisdizione non acquisiscono efficacia di giudicato esterno (o panprocessuale), riconosciuta ex art. 2909 c.c. alle sentenze che, al contrario, pronunciano anche sul merito, onde i loro effetti sono circoscritti

all'ambito endoprocessuale, con la conseguenza che, nel caso di specie, il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 662 del 10 aprile 2004 non può spiegare *ex se* effetto preclusivo con riferimento al ricorso successivamente proposto;

- dall'altra che, vertendo nel caso di specie il giudizio risarcitorio su attività materiale sicuramente riferibile all'esplicazione di una potestà pubblica connessa al procedimento espropriativo avviato e concluso con decreto di esproprio, ancorché quest'ultimo sia caducato a seguito della declaratoria d'illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità per omessa fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, sussiste la giurisdizione amministrativa.

La ricorrente ha, pertanto, riassunto la causa con atto notificato in data 30 gennaio 2014 a tutte le parti costituite, riproponendo in via principale la domanda restitutoria del bene con contestuale risarcimento del danno da mancato godimento del bene, quantificato in € 1.648.110,00 oltre interessi e rivalutazione.

In alternativa, per l'ipotesi in cui il bene sia ritenuto non retrocedibile, ha chiesto la condanna di tutti gli enti intimati, in solido fra loro, al risarcimento del danno da perdita del bene, commisurato al valore venale stimato in € 1.496.600,00 alla data di inizio occupazione da attualizzarsi alla data del soddisfo, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento del bene, quantificato in € 1.648.110,00 oltre interessi e rivalutazione.

In ogni caso ha chiesto il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale per deprezzamento del bene residuo, spese sostenute, perdita di *chance*

nonchè del danno non patrimoniale, il tutto quantificato in € 3.492.235,49, oltre interessi compensativi.

In via istruttoria ha chiesto disporsi CTU al fine di meglio quantificare il danno.

Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio resistendo al gravame sotto molteplici profili avanzando anche ulteriori dubbi sulla giurisdizione - sintetizzabili come segue.

Il Comune di Correggio - soggetto espropriante su sollecitazione della USL n. 11 di Correggio - al cui patrimonio indisponibile è stato acquisito l'Ospedale S. Sebastiano prima di essere trasferito alla AUSL di Reggio Emilia, innanzitutto sostiene di aver avuto nella vicenda un ruolo marginale, essendo stato il soggetto espropriante, a suo dire, per conto della USL n. 11 di Correggio e non avendo tratto alcun beneficio dalla realizzazione dell'opera, transitata nel patrimonio della USL di Reggio Emilia.

Eccepisce, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo svolto un ruolo meramente strumentale agli interessi della USL n. 11 di Correggio.

Nel merito afferma che il decreto di esproprio non possa ritenersi caducato ma, in quanto atto autonomo, sia tuttora valido ed efficace poiché trascritto e non impugnato.

Resiste alla domanda restitutoria stante l'impossibilità derivante dalla irreversibile trasformazione dell'area e dalla destinazione della struttura ospedaliera a finalità sanitarie, ossia di interesse pubblico.

Eccepisce la prescrizione di qualunque pretesa risarcitoria della ricorrente.

Osserva che un eventuale obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 42^{bis} del DPR 327/2001 andrebbe posto a carico della AUSL di Reggio Emilia o, al più, della Regione.

Infine contesta la quantificazione del danno sia in considerazione della reale destinazione impressa all'area *de qua* dallo strumento urbanistico all'epoca vigente, sia per il metodo di stima seguito dalla ricorrente.

La Gestione liquidatoria della USL n. 11 di Correggio, costituitasi congiuntamente alla AUSL di Reggio Emilia al cui patrimonio indisponibile è stato trasferito l'Ospedale S. Sebastiano con il decreto di esproprio poi caducato e che utilizza la struttura, nel confermare l'impossibilità di retrocessione del suolo su cui insiste l'Ospedale, negano ogni responsabilità nella causazione dell'ipotetico danno, che sarebbe dipeso soltanto dal Comune di Correggio, i cui atti soltanto sono stati annullati dal TAR e nei cui confronti hanno svolto, in via riconvenzionale, domanda di regresso.

Osservano che un eventuale obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 42^{bis} del DPR 327/2001 non potrebbe essere posto a carico della AUSL di Reggio Emilia, a meno di snaturarne la funzione propria, che è quella di garantire il servizio sanitario.

Fanno presente, in subordine, che un simile provvedimento dovrebbe essere condizionato ad un accordo con il Comune di Correggio in cui questo assuma l'impegno a fornire una provvista economica per far fronte alla quota a loro carico delle richieste risarcitorie della ricorrente.

Evidenziano un possibile concorso di colpa della ricorrente creditrice che, per ben due volte, si sarebbe resa indisponibile a ricevere in

restituzione l'area inutilizzata, adiacente l'Ospedale, di mq. 1444, che la USL di Reggio Emilia dichiara di essere tuttora pronta a restituire.

Contestano, infine e in subordine, l'ammontare del danno come quantificato dalla ricorrente.

La Regione Emilia Romagna, soggetto obbligato *ex lege* ad assumere a proprio carico i debiti della soppressa USL n. 11 di Correggio, si è costituita nella attuale fase del giudizio con memoria di stile senza svolgere difese ulteriori rispetto a quelle già svolte nella memoria del 16 ottobre 2010 rimaste attuali soltanto in ordine alla contestazione del *quantum* e all'azione di regresso nei confronti del Comune di Correggio.

Alle avverse eccezioni la ricorrente replica difendendo le proprie tesi, insistendo nelle proprie conclusioni ed evidenziando, tra l'altro, come sarebbe inutile, a suo dire, l'assegnazione di un termine per provvedere ai sensi dell'art. 42**bis** DPR 327/2001 avendo, sia il Comune di Correggio, sia la AUSL di Reggio Emilia, sostanzialmente dichiarato di non volerlo fare.

All'udienza pubblica del 23 ottobre 2014, sentiti i difensori presenti e dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via pregiudiziale va precisato che, come statuito dal giudice d'appello nella sentenza di rinvio, la giurisdizione in *subjecta* materia e segnatamente nel caso di specie appartiene al giudice amministrativo sicchè non vi è spazio, nel presente giudizio, per ulteriori disquisizioni sul punto.

3. Passando all'esame del merito, ragioni di ordine logico – giuridico impongono di confutare con precedenza la tesi del Comune di Correggio secondo cui il decreto di esproprio, in quanto atto dotato di

propria autonomia, trascritto e rimasto inoppugnato, non potrebbe ritenersi caducato bensì pienamente valido ed efficace.

In altri termini il Comune ritiene che l'illegittimità dell'occupazione del bene di proprietà della ricorrente, giudizialmente accertata e dichiarata, *vitiatur sed non vitiat* con la conseguenza che il successivo ed autonomo decreto di esproprio, poiché non impugnato, sarebbe valido ed avrebbe prodotto l'effetto traslativo della proprietà (richiama in proposito Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1869).

Da ciò discenderebbe, come logico corollario, che il risarcimento andrebbe circoscritto al danno da mancato godimento del bene dalla data dell'occupazione a quella del decreto di esproprio e non anche al danno da perdita della proprietà, viceversa già ristorato con l'indennità di esproprio, depositata presso la Direzione Provinciale del Tesoro.

Su tale ultima questione indennitaria, dunque, a dire del Comune, il TAR non potrebbe pronunciarsi, spettando la giurisdizione alla Corte di Appello.

3.1. La tesi non può essere condivisa.

Per sgombrare il campo da equivoci deve ricordarsi che la controversia trae origine dalla sentenza di questa Sezione n. 293 del 14 maggio 1999 con cui è stata annullata la delibera consiliare n. 174 del 20 dicembre 1993 recante l'approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale San Sebastiano di Correggio, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l'autorizzazione all'occupazione temporanea.

L'annullamento interveniva perché la delibera era carente dell'indicazione di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

Come chiarito dalla sentenza in discorso, la suddetta delibera consiliare costituiva il primo atto di avvio dell'espropriazione.

Non coglie nel segno, pertanto, l'obiezione del Comune di Correggio secondo cui il decreto di esproprio regolarmente trascritto nel caso di specie, poiché non impugnato, sarebbe valido ed efficace, stante l'autonomia tra procedimento di occupazione e procedimento di esproprio.

Né, dunque, è pertinente la giurisprudenza invocata che è intervenuta in fattispecie in cui il c.d. atto consequenziale, ossia il decreto di esproprio è stato ritenuto "dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di godimento in capo a soggetti che sono rimasti estranei al giudizio, instaurato avverso atti che, seppur lesivi, sono prodromici a quello finale (decreto di esproprio) che segna la conclusione del procedimento" (così Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1869).

Nel caso di specie la USL n. 11 di Correggio, cui è succeduta la AUSL di Reggio Emilia, e in cui favore è stato pronunciato il decreto di esproprio del 26 novembre 1997, è stata parte del giudizio definito con la sentenza n. 293 del 14 maggio 1999 con cui è stata annullata la delibera consiliare n. 174 del 20 dicembre 1993.

Detta sentenza di annullamento, come già detto, ha colpito il primo atto della procedura espropriativa, avviata dal Comune su sollecitazione della USL, con l'ovvio ed inevitabile effetto caducante di tutti gli atti posti a valle dell'intera procedura, ivi compreso il non gravato decreto di esproprio, quantunque trascritto.

Non a caso il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5629/2013, si è espresso nel senso della caducazione del decreto di esproprio *medio tempore* adottato.

4. Si tratta, a questo punto, vertendosi in un giudizio restitutorio/risarcitorio, di individuare innanzitutto quale sia, fra le amministrazioni coinvolte nella vicenda, il soggetto espropriante e, in seconda battuta, su quali e quante di esse ricada la responsabilità aquiliana.

4.1. Non vi è dubbio che il soggetto espropriante sia il Comune di Correggio.

Il fatto che l'iniziativa e la richiesta siano partite dall'Amministratore Straordinario della ex USL n. 11 di Correggio non vale, infatti, a traslare le funzioni di soggetto espropriante dal Comune a quest'ultima.

In proposito è sufficiente osservare che il Comune è intervenuto nella procedura, quale vero soggetto espropriante, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale allora applicabile (art. 20 L.R. 24 marzo 1975, n. 18 e art. 1 L. 3 gennaio 1978, n. 1) in coerenza con le corrispondenti previsioni allora contenute nella legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Ciò vale a radicare, per quanto si dirà, anche la titolarità delle ulteriori incombenze e le relative responsabilità.

Non può essere, invero, condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la corresponsabilità fra USL e Comune discenderebbe dall'omessa vigilanza della prima sugli atti del secondo.

Invero, nel caso di specie non si è al cospetto dell'utilizzo dell'istituto della delega, delineato dall'art. 60 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, in cui

“l'amministrazione è responsabile dell'operato del delegato (poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo), che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo - qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio - la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato” (si veda: Cass. civ. Sez. I, 27 maggio 2011, n. 11800).

Né può configurarsi altrimenti, nel caso di specie, la responsabilità solidale fra i due Enti per ipotetico concorso nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. civ. Sez. I, 17 ottobre 2008, n. 25369), mancando fra gli stessi altresì il rapporto tra ente espropriante – appaltante e appaltatore (cfr. arg. *a contrario*: Cons. Stato, sez. IV. 14 luglio 2014, n. 3655).

4.2. Né è pertinente, a parere del Collegio, il richiamo operato dalla ricorrente alla decisione del Consiglio di Stato, Ad Plen., 30 luglio 2007, n. 9.

Invero, sebbene anche nel caso portato all'esame dapprima del TAR Catania (12 luglio 2005, n. 1126) e successivamente dell'Adunanza Plenaria, gli Enti coinvolti (USL e Comune) contestassero, ovviamente in prospettive antitetiche, di essere tenuti in solido al risarcimento del danno, eccependo il Comune di aver operato quale mero delegato alla procedura mentre l'ente sanitario opponendo di esservi rimasto del tutto estraneo, nel caso di specie la situazione è diversa.

Infatti mentre in quel caso si è trattato di procedura espropriativa iniziata ma mai conclusa con l'adozione del decreto di esproprio, nel caso di specie si è in presenza di una procedura espropriativa iniziata e conclusa col decreto di esproprio, in cui entrambi gli enti coinvolti hanno adottato gli atti ad essi imposti dalla disciplina di legge, e pur tuttavia da ritenersi integralmente caducata a causa dell'annullamento del primo atto della procedura, posto in essere dal Comune.

Ciò porta ad escludere la sussistenza, in chiave di causalità materiale, di una concorrente responsabilità risarcitoria della USL n. 11 di Correggio, poi confluita nella AUSL di Reggio Emilia.

5. Va affrontata, di seguito, la questione nodale sottoposta all'esame del Collegio, ossia se sia possibile farsi luogo fin d'ora a pronuncia di tipo restitutorio o risarcitorio avendo sia il Comune di Correggio sia la AUSL di Reggio Emilia, secondo la ricorrente, implicitamente e reciprocamente abdicato ad avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 42*bis* del DPR 327/2001.

Sul punto il Collegio, dalla lettura degli atti defensionali, rileva che le amministrazioni resistenti non si sono espresse nel senso che l'acquisizione sanante non debba essere disposta; al contrario, mediante il già descritto rimpallo di responsabilità, ciascuna delle amministrazioni resistenti ritiene che la valutazione, il relativo provvedimento e soprattutto i conseguenti oneri di spesa siano di competenza e a carico dell'altra.

5.1. Ciò posto il Collegio osserva che il potere di disporre l'acquisizione ex art. 42*bis*, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 dell'area abusivamente occupata dall'Amministrazione è espressione del più generale potere di

amministrazione attiva che compete agli enti pubblici cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito; la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene costituisce quindi scelta riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696). La necessità che vi provveda l'amministrazione, peraltro, discende dall'ulteriore ragione che nel nuovo contesto ordinamentale, conseguente all'introduzione dell'art. 42*bis*, T.U. espropriazione, l'irreversibile trasformazione dei terreni non può *ex se* concretizzare il passaggio di proprietà degli stessi dal privato all'Ente espropriante, occorrendo a tal fine, invece, alternativamente, o un atto autoritativo acquisitivo dei beni da parte dell'amministrazione, oppure la concorde volontà delle parti espressa con gli ordinari strumenti civilistici di acquisto della proprietà immobiliare ovvero mediante gli istituti amministrativi dell'accordo disciplinato dall'art. 11, L. n. 241/1990 della speciale figura della cessione volontaria prevista dall'art. 45, D.P.R. n. 327/2001.

In altri termini, l'Amministrazione, per poter conseguire il definitivo acquisto della proprietà dei fondi occupati – proprietà non acquisita nel caso di specie stante la caducazione del decreto di esproprio, la cui trascrizione va cancellata - deve addivenire alla soluzione consensuale e transattiva con la parte ricorrente o, in alternativa, adottare il provvedimento di acquisizione di cui all'art. 42*bis*, fermo restando l'obbligo di risarcire i danni da occupazione illegittima medio tempore prodottisi sino alla stipulazione o all'adozione dell'atto di trasferimento

(cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 30 gennaio 2014, n. 142; v. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 16 dicembre 2013, n. 2519).

5.2. Ciò smentisce, peraltro, l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, sollevata dal Comune, atteso che in caso di illegittima espropriazione, il diritto al risarcimento del privato non si prescrive, dal momento che l'occupazione *sine titulo* di un bene configura un illecito permanente, con conseguente non decorrenza della prescrizione relativamente alle istanze risarcitorie (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 16 settembre 2014, n. 1111).

Anche la fattispecie in esame, dunque, trova disciplina nell'art. 42**bis** del D.P.R. n. 327 a tenore del quale: “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.

5.3. Dunque, per quanto la restituzione del bene, previa demolizione dell'Ospedale, appaia più un'ipotesi teorica che una scelta realmente praticabile, il Comune di Correggio, soggetto espropriante, dovrà necessariamente valutare o la permanenza di un interesse pubblico all'acquisizione al suo patrimonio (salvo successivo ritrasferimento alla USL di Reggio Emilia) del fondo della ricorrente irreversibilmente trasformato nonché della porzione di terreno rimasta inutilizzata, adottando il relativo provvedimento ovvero, in alternativa, la

convenienza di restituirlo in tutto o in parte alla ricorrente, tuttora proprietaria.

5.4. La valutazione in merito alla quantificazione dell'indennizzo da corrispondersi in caso di acquisizione sanante alla ricorrente per il pregiudizio patrimoniale resta demandata al Comune di Correggio secondo quanto stabilito dal comma 3 della norma in esame il quale dispone che "salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità".

5.5. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto nei descritti termini disponendo che, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica se precedente, il Comune di Correggio valuti o la permanenza di un interesse pubblico all'acquisizione (non retroattiva) al suo patrimonio, del fondo della ricorrente, adottando il relativo provvedimento ovvero, in alternativa, la convenienza di restituirlo alla ricorrente, tuttora proprietaria, corrispondendo un importo pari al 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione illegittima relativamente tanto alla porzione utilizzata per la realizzazione dell'opera quanto a quella residua occupata strumentalmente ma non trasformata, incrementato per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino al loro pagamento.

In caso di mancato accordo circa l'acquisizione del fondo o circa la sua restituzione, decorso il termine assegnato, la ricorrente potrà agire per l'esecuzione della presente sentenza chiedendo l'adozione delle misure

necessarie, se del caso, mediante la nomina di un Commissario *ad acta* che provvederà in luogo del Comune inadempiente.

Quest'ultimo, nel caso ritenga di dover procedere all'acquisizione del fondo, ottempererà, inoltre, a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 42**bis**, a norma del quale "l'Autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale".

6. Le spese di giudizio in favore della ricorrente sono poste a carico del Comune di Correggio nella misura liquidata in dispositivo; possono, viceversa, compensarsi fra tutte le altre parti stante l'assenza di soccombenza.

7. Va, altresì, disposta la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Correggio al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre rimborso forfetario spese generali nonchè IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese di lite fra tutte le altre parti.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre
2014 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)